

STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - ZUCCARO - CIULLINI - NARDINI  
VIA E. BICOCCHI, 45 - 58022 FOLLONICA (GR) - TELEFONO 0566.44531 - 40051-42690 - FAX 0566.40609 - E-MAIL: SCZLEX@JUMPY.IT

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
SALVI ZUCCARO CIULLINI  
Via E. BICOCCHI, 45 - 58022 FOLLONICA (GR)  
Tel. 0566.44531 - 40051-42690  
Fax 0566.40609  
E-mail: sczlex@ouverture.it

ALL/TO  
7

ORIGINALE

DELEGA  
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e stato del presente giudizio, con facoltà di eleggere domicilio, farsi sostituire e fare quant'altro occorrere possa con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato  
AV. FRANCO ZUCCARO  
eleggo domicilio nel suo studio - IN FOLLONICA (GR)  
VIA BICOCCHI N.45

**ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA**

**Ex articolo 90 r.d. 17 agosto 1907 n.642.**

Alla Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, alla Provincia di Frosinone, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, al Comune di San Vittore del Lazio, in persona del Sindaco pro tempore, perché ottemperino alla decisione n. 5411/2001 emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

\*\*\*\*\*

I signori Evangelista Bruno, Colacicco Bruna, Valente Manlio, Di Paolo Mario, Marandola Maurino, Di Domenico Franco, Lanni Antonio, Valente Livio, Jannetta Antonio, Di Paolo Quirino, Mincheilla Luigi, Umbaldo Salvatore e Stabile Fausto, tutti ricorrenti nel ricorso n.819 /2001 davanti alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, conclusosi con la sentenza n.5411/2001 depositata il 15 ottobre 2001, difesi e domiciliati come da procura a margine del presente atto,

premessi che:

- 1) la sentenza del Consiglio di Stato ricordata ha annullato ex tunc tutti gli atti che avevano in qualche modo autorizzato la realizzazione e l'esercizio dell'inceneritore di rifiuti con recupero di energia di San Vittore del Lazio.

*Evangelista Bruno*  
*Colacicco Bruna*  
*Valente Manlio*  
*Di Paolo Mario*  
*Marandola Maurino*  
*Di Domenico Franco*  
*Lanni Antonio*  
*Valente Livio*  
*Jannetta Antonio*  
*Di Paolo Quirino*  
*Mincheilla Luigi*  
*Umbaldo Salvatore*  
*Stabile Fausto*

2) La decisione n.3843/2002, depositata il 10 luglio 2002, della medesima Sezione del Consiglio di Stato, emessa a seguito di ricorso per revocazione proposto sia dalla società gestore dell'impianto di San Vittore del Lazio sia dal comune di San Vittore del Lazio, confermando quanto riportato al punto 1), ha espressamente sancito che (pag.9): "...la Sezione, in particolare, ha ritenuto che l'applicazione della normativa sulle centrali elettriche ha comportato la violazione del decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (perché è stata seguita una procedura semplificata, in assenza della necessaria pianificazione o dell'accordo di programma previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo) e dell'articolo 1, comma 6°, del DPR. 12 aprile 1996 (perché non vi è stata la valutazione di impatto ambientale, prevista per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi). Decidendo in tal senso (e con l'affermazione della "regula iuris" per cui le amministrazioni avrebbero dovuto applicare la normativa sugli impianti destinati allo smaltimento ed alla trasformazione dei rifiuti), la contestata decisione ha interpretato la portata delle censure formulate in appello, ha riformato la sentenza gravata ed HA ANNULLATO GLI ATTI IMPUGNATI, in

quanto non preceduti dai necessari atti presupposti, previsti dalla normativa di settore. Il contrasto tra la sentenza di primo grado e la decisione resa in appello costituisce dunque la naturale conseguenza dell'accoglimento del gravame (e delle tesi degli appellanti secondo i quali vi era un dirimente vizio comune a TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI, conseguente all'errata qualificazione giuridica dell'impianto in questione)".

- 3) La sentenza n.5411/2001 è stata ritualmente notificata alla Regione Lazio il 3 gennaio 2002, alla Provincia di Frosinone il 31 dicembre 2001, al Comune di San Vittore del Lazio il 28 dicembre 2001. La decisione sulla revocazione è già passata in giudicato e l'ordinanza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione depositata il 15 luglio 2003 ha dichiarato inammissibile il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale e difetto assoluto di giurisdizione presentato dalla società gestore dell'impianto sempre contro la sentenza 5411/2001 del Consiglio di Stato. **Perciò la sentenza medesima è passata in giudicato.**
- 4) **Per effetto di tale sentenza, ormai definitiva, l'impianto di San Vittore del Lazio era privo di ogni autorizzazione di qualsiasi genere alla costruzione ed al funzionamento**

L. 855. SALVI ZUCCHRO CIOLLINI, ROMA 10000 40000

fin dal momento della sua edificazione, quindi abusivo sotto ogni aspetto ed "inesistente" dal punto di vista giuridico ed amministrativo. Non poteva funzionare nè come inceneritore nè come "centrale elettrica", nè come impianto industriale di altro genere.

- 5) Appare evidente che, per ottemperare al giudicato amministrativo, gli Enti destinatari del presente atto dovevano eliminare l'inceneritore come prevedeva la legge 47/85 (ora DPR. 6 giugno 2001 n.380) per le opere abusive e bloccare la sua attività, o, volendo salvare il salvabile, tentare di iniziare daccapo l'iter autorizzativo dalla programmazione territoriale e dalla valutazione di impatto ambientale sul progetto dell'impianto. I due punti che la sentenza 5411, confermata dalla decisione sulla revocazione, ha ritenuto ineludibili per un corretto iter autorizzatorio.
- 6) Il decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'Industria è stato annullato dalla sentenza di cui si tratta e non può essere, quindi, richiamato, quale parte integrante, di alcun atto amministrativo, perché non esiste.
- 7) I provvedimenti assunti dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Frosinone (rispettivamente approvazione di uno stralcio di piano

regionale per il trattamento dei rifiuti che riguarda soltanto  
l'inceneritore di San Vittore del Lazio e autorizzazione  
all'esercizio di una centrale termoelettrica alimentata con CDR)  
non avendo presupposto la valutazione di impatto ambientale e  
la preventiva programmazione regionale e provinciale come  
richiesto espressamente dalla sentenza 5411, devono  
considerarsi come provvedimenti elusivi della decisione del  
Supremo Giudice Amministrativo,

#### **DIFFIDANO**

perché si ottemperi alla Sentenza 5411/2001 della Sesta Sezione del  
Consiglio di Stato depositata il 15 ottobre 2001, **nel termine di 30  
giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto,  
rispettivamente**

- a) la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale, è l'Organo che ha emesso il provvedimento a revocare o comunque annullare e rendere inefficace nei modi di legge ed in autotutela la deliberazione del Consiglio Regionale del 15 gennaio 2002 n.90 che ha approvato il piano stralcio relativo all'offerta impiantistica di termovalorizzazione con recupero energetico, impianto di San Vittore del Lazio, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 28 febbraio 2002, poiché tale impianto non era giuridicamente

"disponibile" quale offerta impiantistica, essendo privo di ogni autorizzazione e di valutazione di impatto ambientale.


- b) La Provincia di Frosinone, in persona del Presidente della Giunta Provinciale, a revocare o comunque annullare e rendere inefficace nei modi di legge ed in autotutela la determinazione del dirigente della III Ripartizione Amministrativa della Provincia di Frosinone numero 187/02 del 3 aprile 2002 che autorizza l'impianto di San Vittore come centrale termoelettrica, sia perché l'impianto non ha ottenuto la preventiva valutazione di impatto ambientale, sia perché l'autorizzazione medesima si fonda su un atto inesistente perché annullato dal Consiglio di Stato, l'autorizzazione ministeriale. Quindi, quale Ente preposto al controllo della gestione dei rifiuti sul territorio, a far cessare l'attività dell'inceneritore di San Vittore del Lazio, almeno fino a quando non sia in possesso di autorizzazioni rilasciate in ottemperanza alla decisione del Giudice Amministrativo.
- c) Il Comune di San Vittore del Lazio, in persona del Sindaco pro tempore, ad applicare in relazione all'inceneritore di cui si tratta le norme urbanistiche in materia di opere abusive, poiché tutte le concessioni edilizie dell'impianto sono state annullate dalla sentenza ricordata ed il medesimo è da considerarsi abusivo.

**AVVISANO**

Gli Enti destinatari della presente diffida che decorso inutilmente il termine indicato, agiranno nei modi di legge per l'esecuzione del giudicato a norma degli artt. 27 n.4 del r.d. 26 giugno 1924 n.1054 e 90 e seguenti del r.d. 17 agosto 1907 n.642.

A Follonica, 20 aprile 2004.

( avv. Franco Zuccaro)

**RELAZIONE DI NOTIFICA:**

a richiesta come in atti, io assistente Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio Unico del Tribunale di Grosseto, ho notificato nei modi di legge, con invio di copia tramite il servizio postale, il presente atto a:

- 1) REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, nella sede in 00147 ROMA, via Cristoforo Colombo n.212

Il presente atto è stato notificato nei modi di legge

Il sottoscritto

Il sottoscritto

Il sottoscritto

2) PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Presidente pro  
tempore della Giunta Provinciale, nella sede in 03100  
FROSINONE, piazza Gramsci 13

TELEFONO : 0332 421111  
FAX : 0332 421112  
E-MAIL : [info@provincia.frosinone.it](mailto:info@provincia.frosinone.it)

3) COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO, in persona del Sindaco  
pro tempore, in 03040 San Vittore del Lazio, piazza del  
Municipio

TELEFONO : 03040 41111  
FAX : 03040 41112  
E-MAIL : [info@comune.sanvittore.it](mailto:info@comune.sanvittore.it)

TELEFONO : 03040 41111  
FAX : 03040 41112  
E-MAIL : [info@comune.sanvittore.it](mailto:info@comune.sanvittore.it)





